

Torino, li 16 febbraio 2017

Ai soggetti interessati

Prot. n. 1710

GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI PRESIDI PER L'AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 E PER L'AZIENDA SANITARIA ALTO ADIGE (gara 01/2017).

N. SIMOG 6636014 - CIG 6946712018

CHIARIMENTI

(pubblicato sul sito il 16 febbraio 2017)

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si pubblicano i seguenti quesiti pervenuti e relative risposte:

Quesito.

<< Come gentilmente richiesto in fase di dialogo tecnico, per un più completo confronto concorrenziale, chiediamo la possibilità di dividere le voci di composizione del lotto, quantomeno la Voci 1B e 1D (dispositivi pungidito e relative lancette), in quanto trattasi di materiale di consumo non strettamente legato allo strumento Glucometro della voce 1A.

Infatti, la composizione del lotto così come presentato compromette la partecipazione alle aziende che, come la nostra, non commercializzano apparecchi di misurazione della glicemia, ma che sono dedicate ai Dispositivi Medici a supporto, quali le lancette e di dispositivi pungidito.

A tal proposito ricordiamo quanto previsto dall'art. 30 co. 1, 2, 7 del D.Lgs. 50/2016, sotto riportati.*

Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

***Art.30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)**

1. *L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.*

2. *Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o*

svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.>>

Risposta.

Si conferma il lotto unico e si riporta quanto previsto dal Disciplinare di gara, par. 4:

“Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto la scelta di un unico lotto per i due dispositivi è volta a garantire un maggior grado di omogeneità della fornitura a garanzia di una gestione efficiente e sinergica della stessa”.

Si ricorda in ogni caso la possibilità di ricorrere all'istituto del Raggruppamento temporaneo di imprese.

Quesito.

<< Con riferimento al punto 12. (Subappalto) del Disciplinare di Gara, si chiede di voler chiarire se, in caso di subappalto di parte dei servizi oggetto dell'appalto, l'individuazione della "terna dei subappaltatori" debba intendersi nel senso che il concorrente deve indicare nel Modello A un massimo di tre subappaltatori per tutti i diversi servizi da subappaltare o debba invece indicare tre subappaltatori per ciascun servizio da subappaltare. >>

Risposta.

La terna deve essere riferita a ciascuna prestazione che l'impresa intende subappaltare.

GO/

Il Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Adriano LELI
(firmato in originale)

ISCR